



All'Alleanza delle cooperative italiane
Via Torino 146
00184 ROMA
s.presidenza@alleanzacooperative.it

Oggetto: Interpretazione dell'articolo 17, comma 3 del d.lgs. n.112/2017. Risposta quesito.

Con la nota n.100/2017 del 3.8.2017, codesta Organizzazione ha chiesto di conoscere se la disciplina contenuta nella disposizione citata in oggetto, concernente termini e modalità di adeguamento degli statuti alla novella legislativa in tema di impresa sociale, trovi applicazione anche per le cooperative sociali già costituite, che ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del d.lgs. n.112/2017, hanno acquisito di diritto la qualifica di imprese sociali.

Si riscontra la nota sopra citata dopo aver acquisito nel merito, in accordo con l'Ufficio legislativo di questo Ministero, il concorde avviso del Ministero dello Sviluppo Economico, competente in materia di cooperative.

Il d.lgs. n.112/2017, nel recepire i principi ed i criteri direttivi enunciati nell'art.6 della legge n.106/2016, ha operato una profonda revisione della previgente disciplina dell'impresa sociale (contenuta nel d.lgs.n.155/2006), allo scopo precipuo di promuovere tale particolare tipologia di ente del Terzo settore, favorendone lo sviluppo.

In tale prospettiva deve pertanto essere letta la disposizione citata in oggetto che assegna alle imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. n.112/2017 il termine di 12 mesi per adeguare al mutato quadro normativo, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, le proprie disposizioni statutarie. La finalità promozionale sopra cennata, quindi, trova una sua concreta espressione proprio nella disposizione in esame, grazie alla duplice previsione di un arco temporale sufficientemente ampio per apportare i necessari adeguamenti statutari e di uno strumento, quello dell'assemblea ordinaria, atto a realizzare in forma meno onerosa le modifiche in argomento. Tale disposizione trova, peraltro, un'ulteriore, significativa corrispondenza per gli altri enti del Terzo settore, nell'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al d.lgs.n.117/2017.

Ciò premesso, pertanto, con specifico riguardo alle cooperative sociali, è opportuno ribadire che per esse, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del d.lgs. n.112/2017, in attuazione del dettato dell'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge delega, l'acquisizione della qualifica di impresa sociale deriva da un'espressa previsione normativa.

Sotto il profilo sistemico delle fonti di regolazione, l'articolo 1, comma 4 del d.lgs.n.112/2017 prevede che le disposizioni ivi contenute si applicano alle cooperative sociali nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili: nel caso in esame, il d.lgs. n.112/2017 contiene una disciplina espressa in tema di modificazioni, che non presenta profili di incompatibilità con la natura mutualistica delle cooperative, trattandosi semplicemente di un regime semplificato di adeguamento dello statuto ad una prescrizione normativa, esteso a soggetti qualificati come imprese sociali di

diritto. E' evidente da parte del legislatore la scelta di ritenere l'armonizzazione delle due normative (quella dell'impresa sociale e quella delle cooperative sociali) *in re ipsa* e, solo qualora vi sia un evidente conflitto, ritenere prevalente quella specifica sulle cooperative sociali.

Al contrario, l'esclusione delle cooperative sociali dalla disciplina transitoria sopra richiamata determinerebbe non solo una disparità di trattamento rispetto alle altre imprese sociali, particolarmente irragionevole anche alla luce della già citata corrispondente disposizione transitoria recata dal Codice del Terzo settore, ma conseguentemente un ingiustificato aggravio di oneri amministrativi, derivanti non da un'autonoma scelta dell'ente, ma da uno specifico dettato del legislatore.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che l'articolo 17, comma 3 del d.lgs. n.112/2017 trovi applicazione anche con riguardo alle cooperative sociali già costituite alla data del 20.7.2017.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"